



Comune di Chieti
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 35357

Chieti, 21 maggio 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 295

Oggetto: Adeguamento delle misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 da attuarsi sul territorio comunale. Ampliamento orari attività di servizi alla persona (Parrucchiere, Barbiere, Acconciatore, Estetista).

IL SINDACO

Considerato:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020, ha valutato come pandemica l'epidemia da COVID-19;

Evidenziato:

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che il carattere dell'epidemia risulta essere ancora particolarmente diffusivo;

Visto il D.L. 23.02.2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Visto il DPCM del 09.03.2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020;

Visto il DPCM del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 22.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il D.L. 25.03.2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM del 01.04.2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 10.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in particolare gli allegati 4 “*misure igienico-sanitarie*” e 5 “*misure per gli esercizi commerciali*”;

Visto il D.L. 16.05.2020, n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM del 17.05.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'Ordinanza n.1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Viste le successive Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, in particolare:

- n.54 del 3 maggio 2020;
- n.62 del 20 maggio 2020 che approva i Protocolli di Sicurezza per le attività e, in particolare, al punto 11) il “*Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piecer*”;

Rilevato:

- che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e i dati sanitari raccolti evidenziano un sensibile contenimento del contagio tale da consentire la ripresa delle attività sospese;
- che comunque è necessario il rispetto delle misure precauzionali utili a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza che, pertanto, devono trovare assoluta applicazione le norme vigenti ed in particolare il Protocollo di Sicurezza dedicato all'attività in parola con l'O.P.G.R. n.62 del 20.05.2020;
- che la ripresa delle attività di servizi alla persona è compatibile con le esigenze di tutela della salute della cittadinanza, nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio comunale;

Ritenuto:

- che occorre garantire, in via continuativa, agli operatori del settore “servizi alla persona”, la massima libertà in materia di determinazione degli orari di apertura e chiusura della propria attività, per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei fruitori dei servizi in parola modificati dalle nuove regole;
- che la chiusura delle sole attività che non trovansi nei centri commerciali determina una disparità di trattamento;
- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

- che consentire una maggiore libertà nella gestione delle aperture facilita la gestione degli appuntamenti, evita problemi di gestione degli spazi e consente agli esercenti di meglio programmare l'attività nonostante le prescrizioni;

Visto l'art. 4 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

per le motivazioni di cui in narrativa,

DISPONE

- 1) A far data **dal 23 maggio 2020 e sino al 31 luglio 2020, le attività di servizio alla persona** (Parrucchiere, Barbiere, Acconciatore, Estetista) **hanno facoltà di restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, dalle ore 07.00 alle ore 23.00.**
Le attività **dovranno essere svolte nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti ed in ossequio al Protocollo di Sicurezza emanato dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.62 del 20.05.2020, Sezione 11** (Allegato).
- 2) Gli esercizi che modificheranno l'orario di lavoro, sempre nell'ambito di quanto stabilito nel precedente punto 1), provvederanno all'esposizione di apposito cartello all'interno della propria attività.
- 3) **Le disposizioni del presente provvedimento producono effetti a partire dal 23 maggio 2020 e restano valide fino al 31 luglio 2020, ed abrogano tutte le disposizioni comunali emanate in tema di orari e aperture domenicali e festive per quanto riguarda gli esercizi oggetto della presente ordinanza.**

INCARICA

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art.4, comma 1, D.L. n.19/2020 e potrà essere ordinata la sospensione dell'attività ove previsto.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *online* dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Chieti;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- alla Questura di Chieti;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al I Settore Attività Produttive;
- alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n.241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
Avv. Umberto Di Primio

